



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2008
COM(2008) 445 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo di partenariato economico (APE) interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale¹, dall'altra. Si tratta della:

proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale.

Come annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, e non essendo stato possibile concludere, entro la fine del 2007, un accordo di partenariato economico completo con l'intera regione centrafricana², il presente APE interinale è stato negoziato al fine di evitare perturbazioni degli scambi tra l'Africa centrale (costituita per ora dal Camerun in detto accordo) e la Comunità europea, in attesa della conclusione di un accordo economico globale con l'intera regione centrafricana. In seguito alla sigla del presente accordo di partenariato economico interinale il 17 dicembre 2007, il Camerun è stato aggiunto all'elenco dei paesi che beneficiano del regime commerciale degli APE di cui al regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, adottato il 20 dicembre 2007, che dispone l'applicazione anticipata del regime commerciale degli APE. In tal modo si è potuta garantire al Camerun l'assenza di perturbazioni degli scambi al momento della scadenza, il 31 dicembre 2007, delle disposizioni commerciali stabilite nell'allegato V dell'accordo di Cotonou e della deroga dell'OMC che ne consentiva l'applicazione.

In quanto paesi meno sviluppati, tutti gli altri paesi dell'Africa centrale, eccettuati il Gabon e la Repubblica del Congo, dal 1° gennaio 2008 beneficiano dell'iniziativa "Everything but the arms" (tutto tranne le armi), un regime essenzialmente analogo al regime commerciale transitorio di Cotonou, che non perturba i loro scambi con la Comunità europea. Il Gabon e la Repubblica del Congo dal 1° gennaio 2008 rientrano nel normale sistema di preferenze generalizzate (SPG), ma è stato loro proposto di aderire all'accordo di partenariato economico interinale, sebbene finora non abbiano deciso in tal senso.

L'accordo di partenariato economico interinale contiene disposizioni relative agli scambi di merci, ovvero in tema di misure doganali, misure non tariffarie, strumenti di difesa commerciale, regimi doganali, agevolazioni degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, gestione delle foreste e scambi di prodotti forestali. Vi figurano inoltre disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo che fissano i settori di intervento prioritario ai fini della sua attuazione. L'APE interinale definisce un quadro per la cooperazione allo sviluppo in vista del rafforzamento della capacità e del potenziamento delle economie nazionali dell'Africa centrale. Nell'accordo viene altresì ribadita l'intenzione della Commissione e degli Stati membri di contribuire a un fondo di sviluppo regionale.

I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico completo con tutti gli Stati centrafricani continuano, conformemente alla direttive di negoziato sugli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002. L'APE interinale siglato dal Camerun è destinato a valere per l'intera regione e sarà ampliato dai

¹ In questa fase, e ai fini del presente accordo di partenariato economico interinale, la parte centrafricana è costituita dal Camerun, l'unico paese ad aver siglato finora.

² La regione comprende i seguenti paesi: Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Congo, Guinea equatoriale, Gabon, São Tomé e Príncipe.

risultati dei negoziati per un accordo di partenariato economico completo raggiunti nel 2008. L'accordo interinale prevede pertanto la prosecuzione a livello regionale di negoziati in tema di stabilimento, servizi, nonché commercio elettronico e norme relative al commercio.

In attesa dell'entrata in vigore, l'accordo di partenariato economico interinale prevede la propria applicazione provvisoria.

La Commissione ritiene soddisfacenti i risultati dei negoziati e, conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio, invita quest'ultimo ad:

- autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato economico interinale con l'Africa centrale;
- approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico interinale (di seguito "APE interinale") sono stati conclusi e l'APE interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra, (compreso il Camerun) è stato siglato il 17 dicembre 2007.
- (3) L'articolo 98, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Africa centrale prevede la propria applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'APE interinale venga firmato a nome della Comunità e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'Africa centrale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.

Il testo dell'accordo di partenariato economico interinale è accluso alla presente decisione.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo di partenariato economico interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 98, paragrafo 4. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]